



COMUNE DI MASSANZAGO

Varianze VII al Piano degli Interventi
Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

NORME TECNICHE OPERATIVE

N.T.O. VIGENTE	N.T.O. VARIANTE
<p>art. 14 Dotazione di parcheggi privati pertinenziali</p> <p>4. Nel caso di ristrutturazioni, con aumento delle unità abitative, a fronte di provate impossibilità tipologico-costruttive per l'applicazione di cui al precedente punto, sarà ammessa la realizzazione di un unico posto auto scoperto per ciascuna unità abitativa nelle pertinenze dell'alloggio, nel rispetto comunque di tutte le disposizioni legislative in materia, entro un raggio di m.150 dall'intervento in progetto.</p>	<p>art. 14 Dotazione di parcheggi privati pertinenziali</p> <p>4. Nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti alla data di adozione del vigente P.I., con aumento delle unità abitative, a fronte di provate impossibilità tipologico costruttive per l'applicazione di cui al precedente punto, sarà ammessa la realizzazione di un unico posto auto scoperto per ciascuna unità abitativa nelle pertinenze dell'alloggio, nel rispetto comunque di tutte le disposizioni legislative in materia, entro un raggio di m. 150 dall'intervento in progetto.</p>
<p>ART. 16 - Parametri edilizi</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della normativa del P.I. si definiscono i seguenti parametri edilizi.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p><i>Numero dei piani:</i> è la somma dei piani che emergono dal suolo, fatta eccezione per il piano di sottotetto e il piano seminterrato fino ad un'altezza massima fuori terra complessiva di cm. 80.</p>	<p>ART. 16 - Parametri edilizi</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della normativa del P.I. si definiscono i seguenti parametri edilizi.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p><i>Numero dei piani:</i> è la somma dei piani che emergono dal suolo, fatta eccezione per il piano di sottotetto, mansardato e il piano seminterrato fino ad un'altezza massima fuori terra complessiva di cm. 80.</p>
<p>ART. 52 - Zone "B", "C1"</p> <p>7. Sono consentite tipologie edilizie unifamiliari, bifamiliari e a schiera nonché a blocco prevedenti un massimo di 5 unità abitative.</p>	<p>ART. 52 - Zone "B", "C1"</p> <p>7. Sono consentite tipologie edilizie unifamiliari, bifamiliari e a schiera nonché a blocco prevedenti un massimo di 5 unità abitative. Le unità abitative/gli alloggi devono avere le dotazioni previste dall'art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale. Relativamente agli edifici a blocco, la superficie minima utile degli alloggi non può essere inferiore a mq. 60, con possibilità di realizzare alloggi con superfici utili inferiori solo in caso di interventi con finalità sociali, co-housing ovvero di particolare interesse pubblico;</p>

<p>ART. 53 - Zone "C1.1"</p> <p>2. Oltre agli interventi sull'edilizia esistente, di cui all'art.19 sono consentiti tramite intervento diretto gli interventi di nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto degli indici, dei distacchi e delle disposizioni fissate nel Repertorio Normativo per le singole zone. In alternativa all'ampliamento previsto dall'art. 19 delle presenti N.T.O. è ammesso l'ampliamento di edifici esistenti fino ad un massimo di mc. 400 all'interno del lotto già edificato.</p>	<p>ART. 53 - Zone "C1.1"</p> <p>2. Oltre agli interventi sull'edilizia esistente, di cui all'art.19 sono consentiti tramite intervento diretto gli interventi di nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto degli indici, dei distacchi e delle disposizioni fissate nel Repertorio Normativo per le singole zone. In alternativa all'ampliamento previsto dall'art. 19 delle presenti N.T.O. è ammesso l'ampliamento di edifici esistenti fino ad un massimo di mc. 400 all'interno del lotto già edificato nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse dall'art. 13 delle presenti NTO, ancorché riguardanti l'intera parte ampliata.</p>
<p>ART. 57 - Attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria</p> <p>1. Per le attività produttive/commerciali schedate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai sensi della L.R. 11/87 con variante approvata con DGRV n.3306 del 05/09/1990; b) ai sensi della L.R. 11/87 con variante approvata con DGRV n.3343 del 15/09/1998; c) ai sensi della L.R. 11/87 con variante approvata con DGRV n.3252 del 15/10/2004; <p>valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede progettuali, ammettendo comunque, sulle strutture stesse gli interventi di cui alle lettere a), b), c), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001</p>	<p>ART. 57 - Attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria</p> <p>2. Per le attività produttive/commerciali schedate:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) ai sensi della L.R. 11/87 con variante approvata con DGRV n.3306 del 05/09/1990; e) ai sensi della L.R. 11/87 con variante approvata con DGRV n.3343 del 15/09/1998; f) ai sensi della L.R. 11/87 con variante approvata con DGRV n.3252 del 15/10/2004; <p>valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede progettuali, ammettendo comunque, sulle strutture stesse gli interventi di cui alle lettere a), b), c), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001</p> <p>In sede di rilascio del titolo edilizio sono ammessi correttivi rispetto alle indicazioni contenute nelle schede, purché nel rispetto sostanziale della scheda di riferimento.</p>
<p>ART. 61 - Fabbricati rurali esistenti non funzionali all'attività agricola</p> <p>1. Per i fabbricati rurali esistenti non funzionali all'attività agricola schedati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai sensi della variante approvata con D.G.R.V. n. 2113 del 11/07/2003; 	<p>ART. 61 - Fabbricati rurali esistenti non funzionali all'attività agricola</p> <p>1. Per i fabbricati rurali esistenti non funzionali all'attività agricola schedati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai sensi della variante approvata con D.G.R.V. n. 2113 del 11/07/2003; b) ai sensi del P.I. vigente;

<p>b) ai sensi del P.I. vigente; valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede normative progettuali.</p>	<p>valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede normative progettuali; in sede di rilascio del titolo edilizio sono ammessi correttivi, anche di spostamento del sedime, rispetto alle indicazioni contenute nelle schede, purché nel rispetto sostanziale della scheda di riferimento Non trovano più applicazione, in quanto obsoleti, gli artt. 7-8 delle NTO approvate D.G.R.V. n. 2113 del 11/07/2003.</p>
<p>ART. 64 - Strutture per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici e attività di recupero di residui verdi compostabili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici senza il rispetto di alcun parametro urbanistico, a condizione che siano finalizzate all'adeguamento dell'allevamento zootecnico alla normativa vigente in materia di stoccaggio delle deiezioni animali, autorizzate dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura in seguito alla presentazione di un "piano aziendale", così come previsto dalla L.R. 11/2004. 2. Tali strutture devono rispettare le distanze previste dalla L.R. 11/2004, cui sono soggetti gli insediamenti zootecnici ai quali risultano collegate. 3. È inoltre ammessa l'attività di recupero di residui verdi compatibili, rappresentati da rifiuti lignocellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale e/o da operazioni e produzioni agricole, autorizzata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura in seguito alla presentazione di un "piano aziendale", così come previsto dalla L.R. 11/2004. 	<p>ART. 64 - Strutture per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici e attività di recupero di residui verdi compostabili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici senza il rispetto di alcun parametro urbanistico, a condizione che siano finalizzate all'adeguamento dell'allevamento zootecnico alla normativa vigente in materia di stoccaggio delle deiezioni animali, autorizzate dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura in seguito alla presentazione di un "piano aziendale", così come previsto dalla L.R. 11/2004. 2. Tali strutture devono rispettare le distanze previste dalla L.R. 11/2004, cui sono soggetti gli insediamenti zootecnici ai quali risultano collegate. Qualora tali strutture ricadano nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 856/2012, le stesse devono comunque rispettare i limiti di distanza previsti dal Piano degli Interventi. 3. È inoltre ammessa l'attività di recupero di residui verdi compatibili, rappresentati da rifiuti lignocellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale e/o da operazioni e produzioni agricole, autorizzata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura in seguito alla presentazione di un "piano aziendale", così come previsto dalla L.R. 11/2004.